

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
REGIONE CALABRIA**
(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 026 DEL 15.02.2016

OGGETTO: Corte d'Appello di Catanzaro – Atto di Appello – DODARO Anna c/A.O. CS – Costituzione in giudizio.

Il Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nominato con Decreto Regionale n. 5 del 12.01.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente Deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. AFFARI GENERALI

Il Direttore della U.O.C. propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecno - amministrativa.

Il Responsabile
Del Procedimento
Sig.ra Paola Nitti

Il Direttore della U.O.C.
per Dr. Giancarlo Carci
Dr.ssa Roberta Iaccino

Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo - Tecnici

Esprime parere favorevole all'adozione del presente atto

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Giancarlo Carci

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di €. 8.745,65 scaturente dalla seguente deliberazione è stata registrata sul conto n. 205.2.101 Bilancio 2016

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

PREMESSO

che in data 23.12.2015 per mezzo dello Studio Legale Morganti, perveniva Atto di Appello della Corte d'Appello di Catanzaro avverso la Sentenza n° 1952/2014 del Tribunale di Cosenza con la quale l'Azienda veniva condannata al pagamento in favore di DODARO Anna della somma di €. 8.372,00 oltre interessi, spese di lite etc.;

che in merito alla copertura assicurativa si sintetizza quanto precisato in merito dal Broker dell'Azienda con nota del 04/09/2013:

- Il caso in oggetto rientra fra i sinistri per i quali la prima richiesta di risarcimento è stata notificata (26/01/2006) nel periodo **dal 27/10/2005 al 24/07/2006** per fatti accaduti (20/09/2005) dal **24/07/2004 al 27/10/2005**.
- Il broker aziendale ha più volte evidenziato che per tale fattispecie non esiste copertura assicurativa per “l'effetto combinato della prematura disdetta, da parte degli assicuratori, della polizza Lloyd's RCT/O n°1322174 e dalla contingente situazione del mercato assicurativo, che permise la ricollocazione del rischio non alterando il contenuto della polizza precedente.”
- Ove, poi, si dovesse ritenere che tale sinistro possa rientrare nella polizza RCT Loyd's n°1560806 che prevede per tale fattispecie di sinistri pregressi un massimale di €.2.500.000,00, va osservato che tale massimale, per come asserito dagli assicuratori, per effetto di pagamenti già effettuati, si sarebbe ridotto ad €.1.700.000,00. Qualora gli assicuratori dovessero soccombere nella causa “Bonanno” (*caso analogo alla presente fattispecie) tale intero massimale residuo sarebbe assorbito dagli esiti della sentenza, e, quindi, il sinistro di che trattasi resterebbe comunque a carico dell'Azienda.
- Qualora il giudice adito nel caso “Bonanno” dovesse, invece, accogliere le motivazioni degli assicuratori si vanificherebbe ogni azione analoga da parte di questa Azienda, e, quindi, il caso in esame rimarrebbe comunque a carico di questa Azienda.

che con nota del 18.01.2016 n° 30 si è provveduto a produrre relazione, in merito alla vicenda, alla Direzione Generale;

che il Direttore Generale, con nota n° 23 del 21.01.2016, ha disposto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda, nel giudizio di che trattasi, agli stessi professionisti che hanno assistito l'Azienda nel giudizio di I° grado, al fine di garantire la continuità difensiva;

che nel giudizio di I° grado la difesa dell'Azienda è stata curata dagli avvocati David Morganti e Francesca Stancati, e, pertanto, l'incarico può essere conferito ai medesimi professionisti, che hanno dichiarato di accettare l'incarico e di sottoscrivere apposita Convenzione con l'Azienda, intesa a regolamentare i rapporti professionali ed economici;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11 del 19.03.2004;

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta della U.O.C. Affari Generali, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla competente struttura, e dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Nitti Paola, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati;

di conferire, all'Avv. David Morganti del Foro di Roma e Francesca Stancati del Foro di Cosenza l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda Ospedaliera nel giudizio di cui in premessa;

di precisare che il compenso, spettante a ciascun professionista, sarà liquidato in base alla convenzione sottoscritta;

di registrare all'uopo la somma, di €. 8.745,65 sul Bilancio 2016 conto n° 205.2.101;

di stabilire che, all'esito del "giudizio Bonanno", l'Azienda si determinerà sulla eventuale sussistenza dell'obbligo degli Assicuratori, a termini di polizza, di garantire, comunque, la difesa in giudizio dell'Azienda con l'accollo dei relativi oneri;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11 del 19.03.2004.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitari
Dr. Mario Veltri

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale N.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della UOC Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)
